



CLUB ALPINO ITALIANO REGOLAMENTO SEZIONALE SEZIONE DI CERVASCA “ VALLE GRANA “



**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 2 novembre 2000
Revisione 2 del 31/03/2006 – Revisione 3 del 15/04/2008**

**CLUB ALPINO ITALIANO
REGOLAMENTO SEZIONALE
SEZIONE DI CERVASCA " VALLE GRANA "**

**TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPI E MEZZI**

- Articolo 1 -** E' stata costituita il 2 novembre 2000 con sede in Cervasca (prov. CN) un'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO" - Sezione di Cervasca "Valle Grana " - (C.F. 96034040046) e sigla C.A.I. - Sezione di Cervasca "Valle Grana" . Essa è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale , l'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre , ha durata illimitata.
- Articolo 2 -** L'associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed uniforma il proprio Statuto ed il proprio Regolamento allo Statuto ed al Regolamento generale del C.A.I.. I membri dell'associazione sono di diritto soci del C.A.I. . L'Associazione si rapporta con il Gruppo Regionale Piemonte .
- Articolo 3 -** La Sezione di Cervasca " Valle Grana " del Club Alpino Italiano si propone di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione , lo studio , la conoscenza e la frequentazione delle Montagne e specialmente di quelle poste nella sua sfera di azione e di influenza e la tutela dell'ambiente . L'Associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso la pratica dell'alpinismo , l'Associazione non ha scopo di lucro , è indipendente , apertistica , aconfessionale ed improntata secondo principi di democraticità .
- Articolo 4 -** Per il raggiungimento di detti scopi la Sezione tiene in efficienza i propri rifugi , cura la manutenzione dei sentieri e della relativa segnaletica posata a sua cura , mantiene una Sede Sociale adeguata alle proprie esigenze sezionali e finanziarie , cura la biblioteca e l'archivio cartografico e fotografico , organizza escursioni ed ascensioni collettive , estive ed invernali ed anche corsi di preparazione e formazione alpinistica , anche Giovanile , favorisce nei limiti del possibile lo svolgimento dell'attività individuale , cura anche le pubblicazioni relative alle attività sezionali e promuove iniziative scientifiche , culturali ed artistiche.
Per conseguire gli scopi indicati all'articolo 3 , nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I. , del Gruppo Regionale Piemonte , nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati , l'Associazione provvede :
- a) Alla realizzazione , alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi
 - b) Al tracciamento , alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri , delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche , anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti.
 - c) Alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche , escursionistiche , sci-escursionistiche , sci-alpinistiche , speleologiche , naturalistiche , dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche .
 - d) Alla indizione e programmazione , in accordo con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia , o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche , escursionistiche , sci-escursionistiche , sci-alpinistiche , speleologiche , naturalistiche , dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche .

- e) Alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia , per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo , ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere C) e d) .
- f) Alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano .
- g) Alla promozione di ogni attività idonea alla valorizzazione dell'ambiente montano .
- h) A provvedere alla sede dell'associazione , a curare la biblioteca , la cartografia e l'archivio. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate , ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Articolo 5 - Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio . essi non possono essere utilizzati , neppure temporaneamente , da terzi , se non previo consenso del Consiglio Direttivo , e nei casi di urgenza , del Presidente .,

TITOLO II

I SOCI

Articolo 6 - I soci sono ORDINARI , FAMILIARI e GIOVANI e BENEMERITI , secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale .

Articolo 7 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno due anni; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile. Il socio con l' ammissione si impegna ad osservare lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione , del Regolamento Generale del CAI e del Regolamento disciplinare del C.A.I., nonché le delibere del Consiglio direttivo.

Articolo 8 - Il socio , con l'ammissione , si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I. , dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione , si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione .

Articolo 9 - L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso . La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo . Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio no faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto , o domanda di passaggio ad altra Sezione .

Articolo 10 - Il socio è tenuto a versare all'associazione :

- a) La quota di ammissione , comprensiva del costo della tessera , del distintivo sociale , delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e di quello Sezionale , che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione.
- b) La quota associativa annuale .
- c) Il contributo annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative .

Eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali .

Le somme dovute di cui alle lettere b) c) d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno . L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora .

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione , né usufruire dei servizi sociali , né ricevere le pubblicazioni .
Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento , il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità dandogliene comunicazione .

Articolo 11 - I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti dallo Statuto del C.A.I. e nel Capo III del titolo II del Regolamento Generale del C.A.I. .

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale .

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti .

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.

Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite .

Articolo 12 - La qualità di Socio cessa nei casi indicati dallo Statuto del C.A.I. e dal Regolamento Generale del C.A.I. , con le modalità ivi stabilite .

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio , che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'Associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare .

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma dello stesso Regolamento disciplinare .

Articolo 14 - Sono organi dell'Associazione :

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 15 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito , salvo rimborso delle sole spese di missione e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti

TITOLO III **AMMINISTRAZIONE SOCIALE**

Articolo 16 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno . Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che , unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti , deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione .

Articolo 17 - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione,

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni , i contributi e i lasciti ricevuti .

Il bilancio è reso pubblica mediante l'affissione all'albo Sezionale per almeno quindici giorni.

Articolo 18 - I fondi liquidi dell'Associazione , che siano necessari per esigenze di cassa , devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'Associazione stessa .

Articolo 19 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse . È vietata la distribuzione fra i soci , anche in modo indiretto , di utili , avanzi di gestione , fondi e riserve .

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le norme dello Statuto del C.A.I. e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità .

È escluso qualsiasi riparto di attività di bilancio fra i soci .

TITOLO IV **ASSEMBLEA GENERALE**

Articolo 20 - L'Assemblea dei Soci è l'organo dell'Associazione , essa è costituita tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti .

L'Assemblea :

- Elege i Consiglieri , i Revisori dei Conti e i Delegati all'Assemblea generale dei C.A.I. .
- Determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati .
- Approva annualmente il programma dell'Associazione , i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente .
- Delibera sull'acquisto, sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili .
- Delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto dell'Associazione in unica lettura .
- Delibera lo scioglimento dell'Associazione , stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori .
- Delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta da Consiglio Direttivo o da almeno venticinque Soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno .

Articolo 21 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo , per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali , può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno .

L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto . La convocazione avviene mediante avviso che , almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea , deve essere esposto nella sede sociale , e spedito a ciascun Socio avente diritto al voto . Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno , il luogo , la data , l'ora della convocazione .

Articolo 22 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea . I minori di età possono assistere all'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta , mediante rilascio di delega . Ogni socio delegato non può portare più di 3 (tre) Deleghe .

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto , tuttavia in seconda convocazione , che **dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima** , l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti .

Articolo 23 - L'Assemblea nomina un presidente , un segretario e se necessario tre scrutatori . Spetta alla Commissione di verifica poteri , nominata del Consiglio Direttivo , verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'assemblea .

Articolo 24 - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di anno o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto . Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta . A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I. .
Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto .
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto .
Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo Sezionale per almeno quindici giorni .

Articolo 25 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello Statuto , non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I. .

TITOLO V **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Articolo 26 - Il Consiglio Direttivo è l'organo dell'Associazione e si compone da un minimo di N° 9 (nove) ad un massimo di N° 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea fra i Soci .
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti :

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Tesoriere

Nomina inoltre il Segretario che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo , esso in questo caso non ha diritto di voto .

Articolo 27 - Gli eletti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili .
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che , senza giustificato motivo , non siano intervenuti a 3 (tre) riunioni consecutive .

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo , subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti . I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti .

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo , il Collegio dei Revisori dei Conti , entro quindici giorni , convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo .

Articolo 28 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente , o da chi ne fa le veci , o a richiesta di un terzo dei Consiglieri , almeno una volta ogni mese , mediante avviso contenente l'ordine del giorno , il luogo , la data , l'ora della convocazione , ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione , salvo casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo , per essere valide , devono essere presiedute dal Presidente o , in caso di sua mancanza o impedimento , dal Vice Presidente , e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti , con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio .

Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione .

Articolo 29 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del C.A.I. . Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo , con il consenso di questo , anche persone estranee , qualora lo ritenga utile o necessario .
Gli ex Presidenti dell'Associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 30 - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione , salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. . In particolare esso :

- Propone il programma annuale di attività dell'Associazione e predispone quanto necessario per attuarlo .
- Convoca l'Assemblea dei Soci .
- Redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente,
- Delibera provvedimenti disciplinari .
- Delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci .
- Prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali .
- Delibera la costruzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività .
- Cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto ,
- Emanava eventuali regolamenti particolari .
- Proclama i soci venticinquennali e cinquantennali .

TITOLO VI PRESIDENTE

Articolo 31 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale . Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo , firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento .
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e , in mancanza anche di questi , dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I. .
Il Presidente , in caso di urgenza , può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo , tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva .
Il Presidente dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo Presidente.
Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi .

TITOLO VII TESORIERE E SEGRETARIO

Articolo 32 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione , tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione , firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente ,

Articolo 33 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo , dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione .

TITOLO VIII COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 34 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale . Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per 3 (tre) anni e nomina fra i suoi componenti un Presidente .

Articolo 35 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi , alle riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo .
I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni , hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento , anche individualmente , ad atti di ispezione e di controllo .

TITOLO IX COMMISSIONI E GRUPPI

Articolo 36 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa , determinandone il numero dei componenti , le funzioni , i poteri , predisponendone il Regolamento .

Articolo 37 - Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi , aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e , ove occorra , amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto .
È vietata la costituzione di gruppi di non Soci .

TITOLO X SOTTOSEZIONI

Articolo 38 - Il Consiglio Direttivo può , a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I. , costituire una o più Sottosezioni . La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente C.D.R. competente .
Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quelle della Sezione di appartenenza , non dispongono di autonomia patrimoniale , ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale . Esse hanno un proprio Regolamento , che non deve essere in contrasto con lo Statuto dell'Associazione , e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo .

TITOLO XI MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Articolo 39 - Le modificazioni al presente Regolamento devono essere deliberate da un'Assemblea valida , in prima convocazione con l'intervento di almeno 2/3 dei Soci ed in seconda convocazione , con qualunque numero di intervenuti ed in entrambi i casi con la maggioranza dei 2/3 di votanti .

TITOLO XII
SCIoglimento DELLA SEZIONE

Articolo 40 - La Sezione può essere sciolta nei casi e con le conseguenze previste dallo Statuto , con deliberazione presa a tenore del precedente articolo.

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I. .

Il presente Statuto è stato approvato dalle Assemblee dei Soci del 2 novembre 2000 . Verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. con deliberazione del Consiglio Direttivo , e ne verrà data comunicazione ai soci .

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I. .

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 2 novembre 2000 , riportato in discussione nell'Assemblea Ordinaria del 10 gennaio 2002 , per la lettura delle modifiche richieste dalla Commissione Legale del C.A.I. Centrale , apportate le modifiche e riapprovato nel Consiglio Direttivo del 23 aprile 2002 .

Il 15 marzo 2006 il presente Regolamento Sezionale viene rivisto e giudicato idoneo alle nuove disposizioni richieste dalla Sede Centrale dal Consiglio Direttivo

Il 31/03/2006 viene riapprovato dall'assemblea dei Soci .

Il 2 febbraio 2008 viene approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo, previa l'apporto di piccole modifiche specificate nella lettera del 18/02/2008 (protocollo 000317). Le modifiche vengono apportate e approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15 aprile 2008.



Ratificato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I. in data 2 febbraio 2008

